

LAVORI DI MANUTENZIONE CAVIDOTTI INTERRATI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICA: SCAVO, RINTERRO, DEMOLIZIONE E RIPRISITINO SOVRASTRUTTURE STRADALI, POSA POZZETTI, TUBAZIONI IN PVC CORRUGATO E PLINTI BLOCCO PALO - PERIODO 2023-2024

CIG: - C.U.P.

PROGETTAZIONE

**AREA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Via del Commercio, 27
60127 - Ancona**

ELABORATO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Data	Revisione	Allegato	Scala	Il Responsabile Area Pubblica Illuminazione
25/06/2023	0	Elaborato	-	Ing. Guido Vetri Buratti <i>Guido Vetri Buratti</i>

LAVORI DI MANUTENZIONE CAVIDOTTI INTERRATI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICA: SCAVO, RINTERRO, DEMOLIZIONE E RIPRISITINO SOVRASTRUTTURE STRADALI, POSA POZZETTI, TUBAZIONI IN PVC CORRUGATO E PLINTI BLOCCO PALO – PERIODO 2023-2024	1
PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI	4
PUNTO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 1 - Oggetto dell'appalto	4
Art. 2 - Ammontare dell'appalto – Descrizione sommaria delle opere.....	4
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto	5
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili.	5
Art. 5 - Facolta' di sostituzione del Gestore	5
PUNTO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	6
Art. 6 - Durata del contratto.....	6
Art. 7 - Validità territoriale del contratto.....	6
Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto	6
Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	7
Art. 10 - Fallimento dell'Appaltatore	7
Art. 11 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.....	7
Art. 12- Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	7
PUNTO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	8
Art. 13 - Consegna ed inizio dei lavori	8
Art. 14 - Termini per l'inizio e l'ultimazione degli interventi	9
Art. 15 – Penali in caso di ritardo	9
Art. 16 – Ordine da tenersi nella conduzione dei lavori	10
Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma	10
Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	10
PUNTO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA.....	10
Art. 19 – Pagamenti	10
Art. 20 - Revisione prezzi	11
Art. 21 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	11
Art. 22 - Lavori a misura.....	11
Art. 23 - Lavori notturni e festivi	11
PUNTO 6 - GARANZIE	12
Art. 24 - Cauzione definitiva.....	12
Art. 25 - Riduzione delle garanzie	13
Art. 26 - Assicurazione a carico dell'impresa	13
PUNTO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	14
Art. 27 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	14
PUNTO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	14
Art. 28 - Norme di sicurezza generali.....	14
Art. 29 - Piano operativo di sicurezza	14

PUNTO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	14
Art. 30 - Subappalto	14
Art. 31 – Responsabilità in materia di subappalto	15
Art. 32 - Pagamento dei subappaltatori	15
PUNTO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO.....	16
Art. 33 - Controversie	16
Art. 34 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	16
Art. 35 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	16
PUNTO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE	16
Art. 36 - Ultimazione dei lavori	16
Art. 37 - Termini per il collaudo / l'accertamento della regolare esecuzione delle opere	17
PUNTO 12 - NORME FINALI.....	17
Art. 38 - Proprietà dei materiali e Smaltimento terre, rocce e rifiuti da demolizioni, scavi, manutenzioni impianti 17	
Art. 39 - Custodia del cantiere.....	18
Art. 40 - Spese contrattuali, imposte, tasse	18
Art. 41 - Danni.	18
PARTE SECONDA – SPECIFICHE TECNICHE	19
PUNTO 13 - PRESCRIZIONI TECNICHE.....	19
Art. 42 - Condizioni generali di accettazione dei materiali – prove di controllo	19
art. 43 - Tracciamenti	19
PUNTO 14 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	19
Art. 44 - Scavi di fondazione a sezione obbligata	19
Art. 45 – Rilevati e rinterri in genere	20
Art. 46 - Scavi per la costruzione di condotte in tubo corrugato (cavidotti)	20
Art. 47 - Rinterri per la costruzione di condotte.....	21
ART. 48 Opere in calcestruzzo	22
Art. 49 - Lavori IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E semaforici.....	22

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

PUNTO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 -OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nello svolgimento di tutti i lavori necessari per l'esecuzione delle opere relative a "LAVORI DI MANUTENZIONE CAVIDOTTI INTERRATI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICA: SCAVO, RINTERRO, DEMOLIZIONE E RIPRISITINO SOVRASTRUTTURE STRADALI, POSA POZZETTI, TUBAZIONI IN PVC CORRUGATO E PLINTI BLOCCO PALO – PERIODO 2023-2024"
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. I lavori in appalto costituiscono un'integrazione delle attività svolte autonomamente da Anconambiente mediante le proprie strutture interne e saranno realizzati in osservanza agli ordini di servizio e sotto il coordinamento e la direzione lavori degli Uffici tecnici interni di Anconambiente, avendo ben presenti le norme di buona tecnica e sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.
5. Le opere da eseguirsi sono quelle necessarie per la realizzazione di nuovi cavidotti in sostituzione degli esistenti non più utilizzabili a servizio delle linee elettriche di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici nel territorio del comune di Ancona ed in particolare e consistono
 - a- nella realizzazione delle opere di scavo, rinterro, demolizione e ripristino di sovrastrutture stradali, di opere murarie ed in cemento armato di natura corrente e dimensioni limitate
 - b- fornitura e posa in opera di cavidotti e relativi pozzetti di ispezione e collegamento e basamenti per pali
6. Trattasi di singoli interventi di manutenzione puntuale degli esistenti cavidotti non programmabili per i quali è possibile individuare la tipologia dei lavori definendone il contenuto tecnico e le modalità esecutive, ma non il numero e la loro effettiva localizzazione fermo restando che gli interventi sono localizzati nell'ambito del Comune di Ancona.
7. L'AnconAmbiente si riserva il diritto di eseguire con personale proprio i lavori che riterrà opportuni, come pure il diritto insindacabile di stipulare, per i lavori contemplati nel presente Capitolato, contratti anche con altre Imprese, per qualunque periodo e territorio. In tali casi l'aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto di esclusiva.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

		<i>Colonna 1</i>	<i>Colonna 2</i>	<i>Colonna 3</i>	<i>Somma colonna (1+2+3)</i>
	<i>importi in euro</i>	a misura	a corpo	in economia	TOTALE
A	Importo dei lavori soggetti al ribasso di gara	€ 111.809,26	€ -----	€ -----	€ 111.809,26
B	Oneri per la sicurezza speciale	€ 7.235,20	€ -----	€ -----	€ 7.235,20
			-	-	
B	Importo totale oneri della sicurezza non soggetti al ribasso di gara				€ 7.235,20
A+B	Importo totale dell'appalto				€ 119.044,46

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori risultanti dall'applicazione del ribasso sull'elenco prezzi, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, e non oggetto dell'offerta ai sensi dell'articolo 100, commi 1 e 5, primo periodo, del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. e della legge Regione Marche 18.11.2008, n. 33.
3. Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere salvo le altre prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione Lavori:
 - a. demolizione di sovrastrutture stradali di qualsiasi spessore prevalentemente in aree pubbliche;
 - b. scavo a sezione obbligata da effettuare con mezzo meccanico tipicamente dimensioni cm 40x60 40x100 40x80 prevalentemente in aree pubbliche in terreno di qualunque natura consistenza atti alla manutenzione dei cavidotti ed a consentire la posa di tubazioni per le linee elettriche degli impianti di pubblica illuminazione e semaforica per una lunghezza complessiva stimata di circa 1.900 metri lineari frazionati su più interventi puntuali di lunghezza variabile;
 - c. fornitura e posa di tubazioni in PVC serie pesante oppure corrugato esternamente e liscio internamente per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica posta in opera a perfetta regola d'arte, su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 - 100 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa; Diametro esterno da 63 a 160 mm;
 - d. fornitura e posa di pozzetti di derivazione ed ispezione completi di chiusino in ghisa pertinenti agli impianti di pubblica illuminazione e semaforica;
 - e. rinterro degli scavi esclusivamente con misto cementato salvo diversa disposizione scritta della D.L. e secondo le indicazioni degli enti competenti;
 - f. ripristino delle pavimentazioni stradali, di qualsiasi genere, sia in aree private sia pubbliche (detti ripristini potranno essere eseguiti direttamente dagli Enti preposti alla sorveglianza e alla manutenzione delle strade o dai privati o da imprese specializzate espressamente incaricate senza che l'Impresa assuntrice dei lavori possa sollevare eccezione alcuna);
 - g. fornitura e posa di basamenti per pali
4. Le indicazioni fornite sono da considerarsi di massima, al solo fine di consentire la necessaria valutazione delle tipologia di opere da realizzare.

ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "a misura". L'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e smi, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.
2. I lavori saranno appaltati in base alle prescrizioni del presente Capitolato e con l'applicazione dei prezzi derivanti dal ribasso, che si intendono comprensivi di tutti gli oneri ed alee a carico dell'Imprenditore per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori a lui affidati come specificato nel presente Capitolato.

ART. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI.

1. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e in conformità all'allegato «A» dello stesso DPR, i lavori sono riconducibili alla categoria OS1.

ART. 5 - FACOLTA' DI SOSTITUZIONE DEL GESTORE

1. Si fa presente che il Comune di Ancona, ha affidato in via esclusiva alla AnconAmbiente S.p.A., quale Gestore, il Servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforica sino alla data del 30/04/2031.
2. Qualora, a seguito della risoluzione o cessazione del rapporto di cui al comma 1 dovesse anticiparsi la scadenza contrattuale relativa dell'appalto in oggetto, la ditta appaltatrice dei lavori non potrà eccepire alcunché o vantare alcun diritto a risarcimenti e/o indennizzi.

PUNTO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del contratto, di cui il presente Capitolato Speciale costituirà parte integrante, è fissata in 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di perfezionamento del relativo contratto o anticipatamente al raggiungimento dell'importo contrattuale.
2. Tutte i lavori affidati all'interno del periodo di validità del contratto, per i quali non sia avvenuta l'ultimazione entro il termine di cui al comma 1, dovranno essere comunque portati a compimento nei termini assegnati dalla Direzione Lavori.
3. In considerazione della tipologia dell'appalto se nel tempo prefissato al comma 1 non sia stato raggiunto l'importo contrattuale, ma l'esecuzione dei lavori eseguiti sia almeno pari all'60% dell'importo contrattuale complessivo, si possono delineare, a discrezione della AnconAmbiente, le seguenti alternative:
 - a. la AnconAmbiente può ritenere concluso il contratto, senza che l'appaltatore possa eccepire alcunché;
 - b. la AnconAmbiente, in ragione delle proprie esigenze operative, si riserva la facoltà di concedere una proroga "tecnica" per l'esecuzione di eventuali ulteriori lavori il cui importo complessivo non potrà superare la residua quota del 40%, fissando il relativo tempo contrattuale necessario.
4. La AnconAmbiente, qualora ravvisi specifiche necessità di urgenza/imprevedibilità, si riserva la facoltà di affidare ulteriori lavori, agli stessi prezzi, patti e condizioni, prevedendo quale limite di importo impiegabile per tali lavorazioni il 20% dell'importo contrattuale complessivo (compresi oneri in materia di sicurezza), importo aggiuntivo che comunque non potrà essere superiore all'importo posto a base di gara, alla medesima ditta affidataria dell'appalto.
5. Ai sensi di quanto disposto all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'AnconAmbiente si riserva la facoltà di prorogare il rapporto contrattuale per ulteriori periodi che cumulati tra loro non potranno superare il periodo di mesi 6 (sei) agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui alla presente gara. E' pertanto escluso il tacito rinnovo.

ART. 7 - VALIDITÀ TERRITORIALE DEL CONTRATTO

1. I lavori di cui al presente contratto saranno eseguiti nel territorio del Comune di Ancona incluse le relative frazioni.

ART. 8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) lettera di invito (richiesta di offerta);
 - b) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per quanto applicabile e non abrogato dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
 - c) il presente capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegato allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - d) l'elenco prezzi unitari
 - e) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo all'articolo 89 del D. Lgs. 09.04.2008 n.81 e s.m.i. ;
 - f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 36 e 38 del presente capitolato
1. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - alle deroghe introdotte dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con L. 120/2020, e dal successivo D.L. 77/2021, convertito con modificazioni con L. 108/2021, nonché ai sensi dal D.L. 4/2022, dal D.L. 50/2022, dal D.L. 73/2022;
 - il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.;
 - il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i. per quanto applicabile e non abrogato dal D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile e non abrogato dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- la L. 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i. per quanto applicabile;
- il D.M. 145/2000, Capitolato generale di appalto dei Lavori Pubblici per quanto applicabile e non abrogato dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- la Legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i..
- la Legge Regione Marche 18.01.2008 n.33;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Norme in materia ambientale;
- il D.M. 10 agosto 2012, n. 161 e s.m.i.;

ART. 9 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La partecipazione alla procedura di gara e la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

ART. 10 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e smi o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 06.09.11, n. 159 e s.m.i., la AnconAmbiente S.p.A. si riserva di esercitare la facoltà prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

ART. 11 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. La Direzione Lavori dovrà avere la possibilità di mettersi in comunicazione in qualsiasi momento con l'Impresa, che a tale scopo dovrà eleggere e dichiarare un efficiente recapito telefonico costantemente presidiato, a cui poter far riferimento per segnalare interventi urgenti a seguito di necessità improvvisate.
2. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso l'AnconAmbiente, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del D.M. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata dell'AnconAmbiente. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa, nominato dall'Appaltatore ai sensi e nei modi di cui all'art. 6 del D.M. 145/2000, oppure da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'Appaltatore deve nominare inoltre un sostituto che durante le assenze del primo sia autorizzato, a tutti gli effetti, a farne le veci.
3. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. I soggetti di cui sopra, dovranno essere persone gradite alla Direzione Lavori; l'Impresa dovrà perciò comunicare il nome per iscritto all'atto dell'inizio del contratto unitamente a quello dei più stretti collaboratori ed attendere l'accettazione da parte della Direzione Lavori. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata all'AnconAmbiente; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso l'AnconAmbiente del nuovo atto di mandato.

ART. 12- NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di Legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e

accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli del D.M. 145/2000 e s.m.i ancora vigenti nonché quanto previsto dal Decreto 7/3/2018 n° 49.

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

PUNTO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 13 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 90 del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve trasmettere all'AnconAmbiente una dichiarazione sull'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.

2. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

3. E' facoltà dell'AnconAmbiente procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale a quali materiali l'Appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni debbono essere iniziate immediatamente.

4. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio. I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell'AnconAmbiente di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

5. **In considerazione della particolare natura dei lavori, successivamente al verbale di consegna, verranno comunicati all'Appaltatore tramite emissione di specifico 'Ordine di servizio' consegnato brevi mano o trasmesso per mezzo mail o fax i lavori da realizzare o singolarmente o per gruppi.** Detti ordini sostituiranno a tutti gli effetti, **ai fini del singolo intervento puntuale**, il verbale di consegna lavori sopra indicato.

6. Per ogni singolo lavoro, per il quale sarà redatto un apposito documento, l'Impresa dovrà attenersi ai programmi di massima di seguito precisati, salvo obiettivi impedimenti riconosciuti dalla Direzione Lavori.

7. Tale documento, che conterrà gli elementi per definire la tipologia di lavoro nonché i termini di inizio e fine lavori, dovrà essere sottoscritto dalle parti.

8. In detto periodo si intende compreso il tempo occorrente per l'acquisto dei materiali tutti, per l'installazione del cantiere, per le segnalazioni stradali e per ogni altra opera necessaria alla realizzazione del lavoro commissionato.

9. Sarà assicurata da parte della AnconAmbiente, per mezzo di proprio personale qualificato, ogni possibile assistenza nel fornire tutte le indicazioni tecniche relative ai lavori da eseguire e nel curare la preparazione degli eventuali materiali da fornire all'Imprenditore.

10. Qualora sorgessero difficoltà esecutive o imprevisti tali da non consentire il rispetto dei termini di ultimazione, l'Appaltatore dovrà comunicarlo tempestivamente all'AnconAmbiente.

11. Per ogni singolo intervento, l'Impresa dovrà attenersi ai programmi di massima precisati, salvo obiettivi impedimenti riconosciuti dalla Direzione Lavori. In ogni caso tutte le attività dovranno essere preventivamente concordate con la Direzione Lavori.

12. **L'Impresa non potrà accampare diritti di sorta o chiedere risarcimenti di danni per la mancata continuità operativa, tenuto conto che le opere da eseguire sono per loro natura frazionate e che l'intervallo di tempo fra l'ultimazione di un'opera e la consegna di quella successiva potrà variare molto a seconda di numerosi elementi.**

ART. 14 - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. L'esecuzione di tutte le opere previste nell'appalto dovrà avvenire secondo il programma cronologico che sarà determinato dalla Direzione Lavori.
2. Restando fermo che la D.L. potrà stabilire la priorità fra gli interventi gli stessi dovranno essere realizzati secondo al seguente tempistica:
 - a. la costruzione delle varie opere murarie dovrà avere inizio con immediatezza ed eventualmente al termine degli interventi sui cavidotti, comunque non oltre la giornata successiva e completati nei tempi tecnici minimi necessari.
 - b. I rinterri dovranno iniziare una volta terminata la posa delle condotte/cavidotti o la loro riparazione, e comunque non oltre la giornata successiva, e completati nei tempi minimi necessari.
 - c. Il ripristino del binder stradale, marciapiede, pavimenti, ecc. dovrà essere completato entro 5 (cinque) giorni dal rinterro degli scavi; l'eventuale ripristino della sovrastruttura stradale (tappeto), con eventuale fresatura, entro 90 (novanta) giorni dall'esecuzione del binder, salvo in entrambi i casi diversa disposizione da parte degli Enti proprietari delle strade. In ogni caso l'impresa dovrà soddisfare le esigenze prioritarie, di incolumità e di uso, del traffico veicolare e pedonale.
3. Nel caso in cui l'Appaltatore intendesse eseguire i lavori anche di sabato e domenica, dovrà chiederne autorizzazione all'AnconAmbiente, senza per questo avere diritto ad una qualche forma di riconoscimento economico ulteriore a quella prevista dalla normale applicazione in contabilità delle voci di elenco.
4. L'AnconAmbiente si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione di cui sopra a proprio insindacabile giudizio, senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare richieste ad una qualche forma di risarcimento.

ART. 15 – PENALI IN CASO DI RITARDO

1. Nel caso che i singoli lavori prescritti non fossero iniziati o completati nei termini stabiliti dagli articoli precedenti, l'Impresa incorrerà nella penale pari allo **0,3% (dicansi in lettere zovirgolatre per mille)** dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo non giustificato a insindacabile giudizio della Direzione Lavori.
2. Agli effetti della determinazione dei giorni di ritardo per l'applicazione della penale faranno fede la data di inizio lavori, la data effettiva di fine lavori e la data prevista di fine lavori riportata nell'apposito documento scritto dello specifico lavoro.
3. Penale di pari importo sarà applicata per:
 - a) ogni giorno di mancata applicazione dei segnali;
 - b) ogni giorno di mancata sorveglianza ed accensione delle lanterne;
 - c) eventuale deformazioni del piano viabile. In questo caso la penale è da applicare per ciascun giorno di ritardo nel ripristino dopo aver constatato un abbassamento di cm 3 dal piano viabile alterato rispetto ai circostanti piani viabili originali, dovuto all'utilizzo di materiali di scarsa flessibilità. La stessa penale è valida per abbassamenti di piani viabili sia sterrati che bitumati;
 - d) ritardo nel rispetto dei termini imposti con Ordini di Servizio dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili, danneggiati, o per la messa in sicurezza di situazioni di pericolo;
4. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo rispetto dei termini imposti con Ordini di Servizio dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili, danneggiati, o per la messa in sicurezza di situazioni di pericolo.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del singolo lavoro.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale complessiva di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini del presente Capitolato Speciale d'appalto in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'AnconAmbiente a causa dei ritardi.

ART. 16 – ORDINE DA TENERSI NELLA CONDUZIONE DEI LAVORI

1. In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché questo, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'AnconAmbiente.

2. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo e di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

3. Le attività dovranno essere eseguite durante il normale orario di presenza del personale di gestione dello specifico impianto, di norma: dal lunedì al giovedì, dalle ore 7:30 alle ore 16:30, il venerdì dalle ore 7:30 alle ore 13:30.

ART. 17 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA

1. In considerazione della tipologia dell'appalto l'appaltatore è esonerato dall'obbligo di presentare un cronoprogramma prima dell'inizio dei lavori (programma di esecuzione lavori).

2. L'esecuzione di tutte le opere previste nell'appalto dovrà avvenire secondo il programma cronologico che sarà determinato dalla Direzione Lavori per ogni singolo lavoro, per il quale sarà redatto un apposito documento.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. L'eventuale grave ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiori a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi produce la risoluzione del contratto a discrezione dell'AnconAmbiente ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e smi.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo Art. 15 – Penali in caso di ritardo comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dall'AnconAmbiente in seguito alla risoluzione del contratto comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'AnconAmbiente può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

PUNTO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 15 – PAGAMENTI

1. I pagamenti avvengono per singolo lavoro o intervento completato e contabilizzato a misura, rilevata in contraddittorio, sulla base dell'elenco prezzi di contratto. Sono liquidati entro 30 gg d.f.f.m. previa ricezione della relativa fattura elettronica e verifica positiva della regolarità contributiva, mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i..

2. Anconambiente è soggetta al sistema dello "split payment" o "scissione dei pagamenti" pertanto in fattura dovrà essere indicato il riferimento di legge previsto (Operazioni assoggettate al regime della scissione dei pagamenti art. 17 Ter, comma 1, D.P.R. 633/1972).

3. Per quanto riguarda la fatturazione elettronica si dovranno utilizzare i seguenti dati di riferimento dell'AnconAmbiente S.p.A. - Codice Interscambio SDI: M5UXCR1 - oppure - indirizzo mail ragioneria@pec.anconambiente.it.

ART. 20 - REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge n. 4 di data 27.01.2022 è ammessa la rivalutazione dei prezzi delle forniture almeno così come stabilito dall'indice FOI a partire dal settimo mese della data di perfezionamento del contratto;
2. In deroga a quanto indicato al comma precedente, qualora ricorrano le circostanze previste dell'articolo 106, comma 1 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e smi, è ammessa una compensazione in aumento o in diminuzione da applicarsi ai prezzi contrattuali, determinata ai sensi dell'art 106, comma 1 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e smi.

ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e smi.

PUNTO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 22 - LAVORI A MISURA

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni contenute nel presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco.
2. Non saranno comunque riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali di alcun genere quindi difformi da quelle che sono le prescrizioni circa la valutazione delle opere stesse in contabilità (contenute nel presente capitolato), se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari di cui all'articolo Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto del presente capitolato speciale.

ART. 23 - LAVORI NOTTURNI E FESTIVI

1. Per particolari condizioni dettate da fattori ambientali, di lavoro, di traffico veicolare e quanto altro possa essere causa di impedimento l'AnconAmbiente può ordinare alla ditta appaltatrice l'esecuzione di interventi nelle ore notturne o nelle giornate festive.
2. Con riferimento all'art. 19 del C.C.N. dei lavoratori edili, per i lavori da eseguirsi in ore notturne (dalle ore 22,00 alle ore 6,00), su ordine della Direzione Lavori, si fissa quanto segue:
 - a. alla mano d'opera in economia si applicherà la maggiorazione del **28%** prevista dal C.C.N.L. degli edili;
 - b. ai lavori a misura, prendendo a riferimento le tabelle n. 11 o 12 o 13 pubblicata con D.M. 11 dicembre 1978, si applicherà la maggiorazione del 28% (C.C.N.L.) sul 30% dell'importo e del 10% (difficoltà operative e minore produttività) sul restante 70%.
3. Per i lavori da eseguirsi in giorni festivi, su ordine della Direzione Lavori si fissa quanto segue:
 - a. alla mano d'opera in economia si applicherà la maggiorazione del 45% prevista dal C.C.N.L. degli edili;
 - b. ai lavori a misura, prendendo a riferimento le tabelle n. 11 o 12 o 13, pubblicata con D.M. 11 dicembre 1978, si applicherà la maggiorazione del 45% (C.C.N.L.) sul 30% dell'importo e del 10% (difficoltà operative e minore produttività) sul restante 70%. Nel caso in cui la Direzione Lavori richieda il riposo compensativo durante il giorno feriale successivo, la maggiorazione da applicarsi nelle modalità sopradescritte sarà pari al 8% anziché del 45.

PUNTO 6 - GARANZIE

ART. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto per una somma garantita pari al 10% dell'importo contrattuale; in relazione all'offerta proposta, nel caso di ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti tale percentuale di ribasso (10%), ove il ribasso sia superiore al 20% la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (ai soli fini della determinazione degli eventuali punti percentuali di incremento della garanzia fideiussoria, il ribasso che risultasse composto da decimali verrà considerato con arrotondamento all'unità superiore).
2. Tale garanzia definitiva, che dovrà essere conforme a quanto prescritto all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi verrà svincolata ai sensi del citato D.Lgs. 50/2016 e smi e cesserà definitivamente di avere efficacia solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione (ovvero alla liquidazione degli importi dovuti).
3. Tale garanzia definitiva dovrà inoltre essere conforme allo schema di cui al D.M. 19.01.2018, n. 31 (schema tipo 1.2 o 1.2.1 se più garanti) che dovrà inoltre contenere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e smi;
4. Nel caso in cui l'importo contrattuale subisca variazioni in aumento a seguito dell'approvazione di perizie di variante, l'esecutore dei lavori dovrà procedere all'integrazione della garanzia fideiussoria, adeguandola al nuovo importo contrattuale stabilito dalla perizia di variante.
5. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e smi, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, nel limite massimo del 80% dell'importo garantito.
6. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'AnconAmbiente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli atti di avanzamento lavori o analogo documento, in originale o copia autenticata, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.
7. La mancata costituzione della polizza fideiussoria di cui sopra determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia a corredo dell'offerta da parte del soggetto appaltante .
8. Approvato il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
9. L'AnconAmbiente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;
10. L'AnconAmbiente può avvalersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere;
11. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'AnconAmbiente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
12. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione.
13. Il periodo di garanzia del complesso dei lavori (compresi i ripristini stradali) viene fissato in anni 2 (due) dalla data dell'emissione o approvazione del certificato di regolare esecuzione
14. Durante tale periodo l'Imprenditore deve provvedere a sua cura e spese alle riparazioni ed ai rifacimenti che risultassero necessari sia per i deterioramenti, sia per l'imperfetta esecuzione dei lavori.
15. In mancanza di provvedimenti adeguati da parte dell'Imprenditore, l'AnconAmbiente vi provvederà altrimenti addebitando all'Imprenditore le relative spese.

16. Per l'intera durata del periodo l'Imprenditore sarà comunque responsabile ad ogni effetto degli eventuali danni a persone o cose che potessero verificarsi in conseguenza della non perfetta esecuzione dei lavori o per le cause da essa conseguenti.

17. Per le difficoltà e i vizi dell'opera riscontrati successivamente alla data di sottoscrizione dell'atto certificato di regolare esecuzione, si fa espresso riferimento agli artt. 1667 e seguenti del Codice Civile.

ART. 25 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. L'importo della garanzie di cui agli articoli **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e Art. 24 - Cauzione definitiva può essere ridotto per i concorrenti in possesso delle certificazioni previste all'art. 93, comma 7 e art 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016

ART. 26 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

1. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i, l'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'AnconAmbiente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

2. La polizza assicurativa è prestata da una compagnia di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

3. La somma assicurata da tale polizza deve essere così ripartita:

- *partita 1) € 119.044,46 per le opere oggetto del contratto: ;*
- *partita 2) € 60.000,00 danni per opere ed impianti preesistenti*
- *partita 3) € 20.000,00 per demolizioni e sgomberi.*

4. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del *certificato di regolare esecuzione* e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore dell'AnconAmbiente e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

5. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'AnconAmbiente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori con un massimale pari ad € 500.000,00

6. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve prevedere la copertura dei danni che l'Impresa debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'Impresa e loro parenti o affini, o a persone dell'AnconAmbiente occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Impresa o dell'AnconAmbiente.

7. La polizza assicurativa per danni di esecuzione dovrà essere conforme allo schema tipo (schema 2.3) approvato con Decreto del 12.03.2004, n. 123 del Ministero delle Attività Produttive.

8. Le garanzie di cui ai commi 3 e 5, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs n. 50 del 2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 5, del D.Lgs n. 50 del 2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

PUNTO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 27 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Qualora sia necessario introdurre nuove categorie di lavori per la cui contabilizzazione non siano previsti in contratto i relativi prezzi, si procede alla formazione dei nuovi prezzi con apposito verbale di concordamento.
2. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso di gara.

PUNTO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 28 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti vigenti in materia antinfortunistica e deve rendere edotti i propri dipendenti dei rischi connessi all'attività svolta e dotarli del vestiario di lavoro nonché dei mezzi e delle misure idonee alla protezione dai rischi sul lavoro.
3. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.U.R. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.
4. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
5. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
6. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
7. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96, 97 e all'allegato XIII del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. .

ART. 29 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei lavori un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29, e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui agli articoli 17 comma 1, lettera b) e 18 comma 1) dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i., alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. Il piano operativo di sicurezza deve essere firmato per accettazione dal Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza.

PUNTO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 30 - SUBAPPALTO

1. L' Impresa concorrente dovrà specificare i lavori che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare o concedere in cottimo, conformemente e nei limiti di quanto stabilito all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

tenendo conto di quanto specificato nella lettera di invito in ordine alle lavorazioni comprese nell'ambito dell'appalto di che trattasi. Non è consentito il ricorso al subappalto ed al cottimo per le lavorazioni non dichiarate in sede di offerta.

2. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione dell'AnconAmbiente, alle seguenti condizioni:

a) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'AnconAmbiente almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

b) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'AnconAmbiente, ai sensi del comma 7, dell'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e smi trasmetta alla stessa AnconAmbiente la documentazione attestante che il sub-Appaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

c) che nei contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori o subcontraenti sia contemplata, a **pena di nullità assoluta**, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della Legge 13 Agosto 2010, n. 136;

d) l'Impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 80, 83 e 84 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e smi.

e) l'Impresa subappaltatrice deve, inoltre avere disponibilità di tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione delle attività di contratto.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'AnconAmbiente in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore con le modalità indicate all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

4. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 19 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e smi.

ART. 31 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'AnconAmbiente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'AnconAmbiente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il Direttore dei lavori e il Responsabile del procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.

4. L'Appaltatore ha l'obbligo di procedere all'immediata risoluzione del contratto di subappalto, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136, qualora venga a conoscenza dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di eventuali subappaltatori/subcontraenti; l'appaltatore dovrà altresì dare contestuale informazione dell'avvenuta rescissione alla AnconAmbiente ed alla Prefettura -ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del D.Lgs n. 50 del 2016 e smi e ai fini dell'articolo 46 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

ART. 32 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. E' fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di trasmettere, entro **venti giorni** dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l'AnconAmbiente sospende il successivo pagamento a favore dell'affidatario.

2. Nei casi indicati dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e smi, l'AnconAmbiente, provvede al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

PUNTO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 33 - CONTROVERSIE

1. Qualora dovessero insorgere contestazioni tra l'Appaltatore e l'AnconAmbiente inerenti aspetti tecnici o fatti verificatisi, verrà applicato l'art. 205 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 nonché la procedura ivi prevista.
2. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e l'Appaltatore confermi le riserve, e per qualsiasi contestazione dovesse insorgere tra l'Appaltatore e l'AnconAmbiente, la definizione delle controversie è attribuita all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'AnconAmbiente.

ART. 34 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.

ART. 35 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. L'AnconAmbiente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) grave inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori ai sensi dell'art. 108 comma 3, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
 - c) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - e) inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - j) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 09. 04.2008 n. 81.

PUNTO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 36 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Al termine del contratto di appalto avvenuto per il raggiungimento di una delle due condizioni previste di cui all'Art. 6 - Durata del contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e smi, al termine dei lavori, l'appaltatore ne darà immediata comunicazione scritta al

Direttore dei lavori il quale procede entro 10 giorni con le necessarie constatazioni in contraddittorio e provvede al rilascio del relativo certificato di ultimazione.

2. Dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori da parte del Direttore dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del **certificato di regolare esecuzione** da parte dell'AnconAmbiente, da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 102 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

3. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici specifici delle opere e degli impianti realizzati; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 53, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 23

ART. 37 - TERMINI PER IL COLLAUDO / L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE

1. Al termine dei lavori, sarà redatto il certificato di regolare esecuzione

2. Durante l'esecuzione dei lavori l'AnconAmbiente può effettuare operazioni di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

PUNTO 12 -NORME FINALI

ART. 38 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI E SMALTIMENTO TERRE,ROCCE E RIFIUTI DA DEMOLIZIONI, SCAVI, MANUTENZIONI IMPIANTI

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell'AnconAmbiente.

2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del D.M. 145/2000. La temporanea interruzione delle opere dovrà essere formalizzata dal D.L. e potrà essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente capitolato.

3. In attuazione dell'articolo 36 del D.M. 145/2000 i materiali provenienti dalle escavazioni non direttamente riutilizzati devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discariche autorizzate, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti nelle rispettive voci di elenco prezzi.

4. E fatto obbligo all'impresa di provvedere a propria cura e spese alla caratterizzazione e alla gestione dei materiali provenienti da demolizioni, da scavi o da pulizia di condotte di fognatura, mediante trasporto in discarica autorizzata od altra forma di smaltimento ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i e relative norme di attuazione e Leggi Regionali vigenti. Si raccomanda a tal proposito il rispetto delle modalità di trasporto per i detriti bituminosi (asfalti) provenienti dagli scavi, dai quali vanno separati.

5. L'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese alla disinstallazione, smontaggio e trasporto, a propria cura e spese, presso centri di raccolta rifiuti autorizzati, di tutti i materiali, componenti ed apparecchiature che andranno in disuso a seguito degli interventi di manutenzione o rinnovamento, intendendosi tali attività compensate con i corrispettivi contrattuali previsti nelle rispettive voci di Elenco Prezzi.

6. La Ditta, al momento dell'entrata in vigore del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), dovrà operare nel rispetto degli obblighi normativi previsti dal D.M. 17/12/2009 e s.m.i. e dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125.

7. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, e qualora per la tipologia del rifiuto prodotto non sia ancora operativo il SISTRI, l'appaltatore dovrà adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti e la compilazione dei formulari dei rifiuti (FIR) indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

8. L'impresa in qualità di "produttore del rifiuto" è l'unica esclusiva responsabile a tutti gli effetti di legge della gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito del presente contratto di appalto e rimane unica, esclusiva responsabile a tutti gli effetti nei confronti dell'AnconAmbiente.

9. L'appaltatore è tenuto a fornire all'AnconAmbiente copia della documentazione attestante l'avvenuta gestione del rifiuto nel rispetto della normativa ambientale (copia del FIR, copia dei certificati analitici, etc.) entro 30 giorni dalla avvenuta operazione di gestione del rifiuto stesso;

10. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento e la relativa movimentazione delle terre e rocce da scavo (TRS), ivi compresi i casi in cui:

a. siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del D. Lgs n. 152 del 2006 e. s.m.i.;

b. siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 184 bis del D. Lgs n. 152 del 2006 e. s.m.i. e vadano trattate nel rispetto di quanto previsto dal DM 161/2012 e s.m.i., in quanto provenienti da opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale o Autorizzazione Integrata Ambientale;

c. siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 184 bis del D.Lgs n. 152 del 2006 e s.m.i., con le procedure indicate dall'art. 41bis della Legge 98/2013 in quanto provenienti da opere NON soggette a V.I.A. o A.I.A..

11. In caso di fattibilità tecnico economica e fermo restando la responsabilità esclusiva dell'Impresa, vanno privilegiate le operazioni di recupero per i rifiuti prodotti durante i lavori.

ART. 39 - CUSTODIA DEL CANTIERE

1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'AnconAmbiente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'AnconAmbiente.

ART. 40 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali (presumibilmente non previste);

b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del D.M. 145/2000.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla Legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 41 - DANNI.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Qualora si verificassero danni ai lavori, causati da forza maggiore, questi debbono essere denunciati alla Direzione lavori entro il termine di 5 giorni naturali e consecutivi da quello del verificarsi dell'evento. Resta contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore quei danni conseguenti da rotture di tubazioni, alle trincee ed agli scavi aperti per la costruzione di manufatti o per la posa delle tubazioni, dovendo l'Impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.

4. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

PARTE SECONDA – SPECIFICHE TECNICHE

PUNTO 13 -PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 42 - CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI – PROVE DI CONTROLLO

1. I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle Leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e nel successivo apposito articolo; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori.
2. I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

ART. 43 - TRACCIAMENTI

Sarà cura e dovere dell'Impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la Direzione Lavori tutti i dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni completare il tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e modine, ecc. sottoponendoli alla Direzione Lavori per il controllo e solo dopo l'assenso di questa potrà darsi l'inizio alle opere relative. Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla Direzione Lavori, l'impresa resterà responsabile dell'esattezza dei medesimi, e quindi sarà obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni inerenti. Saranno a carico dell'Impresa le spese per i rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i cippi di cemento ed in pietra, per materiali e mezzi d'opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto occorrenti, dall'inizio delle consegne fino al collaudo compiuto.

PUNTO 14 -MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 44 - SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA

1. Per scavi di fondazione s'intendono quelli chiusi da pareti, di norma verticale o riproducenti il perimetro dell'opera, necessari per dar luogo all'alloggiamento delle tubazioni, nonché alle fondazioni dei muri, di platee di fondazione, costruzione di pozzetti ecc.
2. Per gli scavi di fondazione si applicheranno le norme previste dal D.M. 11/3/1988 e s.m.i. .
3. Gli scavi verranno eseguiti con mezzi meccanici od a mano od in entrambi i modi a seconda delle particolari possibilità di ogni singolo manufatto.
4. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi di fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione Lavori verrà disposta, all'atto della loro esecuzione.
5. Le profondità che si trovano indicate nei disegni di consegna, debbono ritenersi perciò di semplice avviso e la Direzione Lavori si riserva piena facoltà di variare nella misura che reputerà necessaria o più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande di speciali compensi oltre a quelli previsti nel presente Capitolato d'Appalto.
6. Tutti gli scavi verranno eseguiti a pareti verticali od inclinate, secondo le precise dimensioni fissate nei tipi o, all'atto pratico, dalla Direzione Lavori; i piani di fondazione dovranno essere orizzontali, ripuliti e diligentemente spianati; le pareti di tutti gli scavi, quando occorra, dovranno essere convenientemente sbadacchiate, puntellate od armate.
7. Sono pure a carico dell'Appaltatore l'abbattimento di piante, anche d'alto fusto, e cespugli di piante legnose presenti nella zona dei lavori, l'estirpazione delle ceppaie, delle radici ecc., il loro trasporto fuori dalla sede del lavoro e l'eventuale consegna ad enti o persone designate dalla Direzione Lavori.
8. Si precisa che ogni responsabilità inerente l'effettuazione degli scavi resta a carico dell'Impresa in quanto la D.L. e l'Amministrazione appaltante ritengono compensati, e quindi da impiegare, tutti i magisteri necessari per un'esecuzione dell'opera con tutte le norme di sicurezza.

ART. 45 – RILEVATI E RINTERRI IN GENERE

1. Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.
2. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori.
3. Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammoliscono e si gonfiano generando spinte.
4. Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.
5. La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata e, se inclinata, sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.

ART. 46 - SCAVI PER LA COSTRUZIONE DI CONDOTTE IN TUBO CORRUGATO (CAVIDOTTI)

Valgono le stesse norme precedentemente descritte nell'articolo "Scavi di fondazione a sezione obbligata", ed inoltre:

1. Lo scavo per la posa di condutture dovrà essere regolato in modo che il piano di appoggio del tubo o del manufatto si trovi alla profondità indicata nei profili di posa esecutivi, salvo quelle maggiori profondità che si rendessero necessarie in alcuni punti in conseguenza del tipo di terreno e delle esigenze di posa.
2. Gli scavi per la posa delle condotte saranno eseguiti con mezzi meccanici od a mano od in entrambi i modi a seconda delle situazioni particolari di ogni singolo tratto di condotta e con la minima larghezza compatibile con la natura delle terre e con le dimensioni esterne delle condotte, ricavando opportuni allargamenti e nicchie per i giunti, per le apparecchiature, per i pezzi speciali.
3. Raggiunto il piano di posa alla quota prevista dai profili esecutivi, i quali tengono conto anche dello spessore del materiale inerte per il letto di posa della tubazione corrugata, delle dimensioni indicate in elenco prezzi unitari e relativi disegni, si provvederà a livellarlo accuratamente. Qualora a giudizio della D.L. il terreno d'appoggio del tubo non risulti idoneo o sia accidentato per trovanti od altro e comunque in tutti quei casi in cui non vi sia garanzia sufficiente che la condotta appoggi uniformemente per tutta la sua lunghezza, si dovrà procedere ad eliminare tali inconvenienti con la bonifica di tale terreno.
4. Per la continuità del transito mezzi e pedoni in genere si costruiranno adeguati ponti provvisori, salvo accordi che potessero intervenire fra l'Impresa ed interessati per una temporanea sospensione o diversione del transito.
5. In particolare l'Impresa dovrà curare le necessarie segnalazioni, le quali durante la notte saranno luminose, e se occorre, custodite. In caso di inevitabili interruzioni in qualche tratto di strada saranno disposti a cura dell'Impresa opportuni avvisi e segnalazioni.
6. Si precisa che ogni responsabilità inerente l'effettuazione degli scavi resta a carico dell'Impresa in quanto la D.L. e l'AnconAmbiente ritengono compensati, e quindi da impiegare, tutti i magisteri necessari per un'esecuzione dell'opera con tutte le norme di sicurezza, ed in particolare dovranno essere sostenute le pareti di scavo, con opportune puntellature e/o blindaggi, con profondità superiore a m. 1.50, ed anche per profondità minori qualora il terreno presenti franamenti in fase di scavo.
7. Avvenendo frane o smottamenti, l'Impresa sarà ritenuta unica responsabile di tutti i danni civili e penali che ne potranno conseguire, fermo l'obbligo di provvedere a propria cura e spese ai necessari ripristini.
8. Per l'inizio dei lavori, per la manomissione delle strade e piazze, per tutto quanto possa avere riferimento ad occupazioni provvisorie che vadano a determinarsi sulle aree pubbliche o private e per quanto concerne la demolizione e la ricostruzione delle pavimentazioni stradali, l'Impresa deve ottenere l'approvazione della Direzione dei Lavori, ed anche il preventivo consenso, per quanto di sua pertinenza, delle autorità competenti e dei privati proprietari ed attenersi alle prescrizioni degli stessi, senza diritto a particolari compensi.

9. Qualora sia previsto l'insediamento della tubazione nella sede stradale, l'Impresa dovrà procedere alla formazione dei scavi per tratti sufficientemente brevi disponendo e concentrando i mezzi d'opera in modo da rendere minimo, per ogni singolo tratto, il tempo di permanenza con scavo aperto. Lo sviluppo di tali tratti verrà tassativamente indicato di volta in volta dalla Direzione Lavori.

10. In particolare si fa obbligo all'Appaltatore di attenersi scrupolosamente alle disposizioni date, per tramite della Direzione dei Lavori, dall'Amministrazione (Comune, ANAS, Provincia ecc.) investita della sorveglianza e manutenzione della strada interessata ai lavori.

11. In caso di strade provviste di superficie bituminosa la demolizione del piano stradale dovrà essere sempre preceduta dal taglio del conglomerato bituminoso con macchina taglia asfalto (a disco o a scalpello) o da fresatura, quando espressamente richiesto dalla D.L., al fine di evitare il sollevamento della superficie bituminosa oltre i bordi dello scavo. Se il bordo dell'asfalto a lato dello scavo, nonostante il taglio, dovesse sollevarsi, il ripristino del medesimo dovrà essere effettuato a cura e spese dell'Imprenditore. Di norma il taglio verrà eseguito ad una distanza dai bordi dello scavo che sarà indicata dalla D.L.

12. Trattandosi di lavori che interessano anche strade pubbliche l'Appaltatore sarà tenuto ad assicurare in ogni evenienza e tempo a propria cura e spese la regolare continuità delle canalizzazioni di fognatura bianca o nera esistenti, gas, acqua, luce, alta tensione, telefoni, ecc. che si troveranno negli scavi o verranno comunque da questi interessati, restando a suo carico ogni responsabilità per danni che fossero arrecati sia in via diretta che indiretta alle suddette opere; inoltre l'Appaltatore dovrà porre tutta l'attenzione per ridurre al minimo possibile gli inconvenienti i quali, se verificatisi, dovranno essere tempestivamente rimediati, sempre a tutta sua cura e spese.

13. L'Impresa è tenuta, a sue spese, ad accertarsi preventivamente della stabilità e stato di conservazione delle opere di proprietà di terzi interessate dai lavori ad essa appaltati ed è responsabile di ogni infortunio o danno a terzi o a cose di terzi derivanti da fatti, negligenze o colpe dei suoi dipendenti, intendendosi perciò l'AnconAmbiente indenne e sollevata al riguardo da ogni responsabilità.

14. L'Impresa deve nei casi dubbi, chiedere conferma scritta, preventivamente, all'AnconAmbiente circa i particolari di esecuzione delle opere.

15. L'Impresa è tenuta a riparare e rifondere, oltre ai danni causati durante l'effettuazione dei lavori, anche quelli che, ad opere ultimate, dovessero successivamente verificarsi in dipendenza di deficienze non rilevabili o non rilevate e ciò fino a scadenza di responsabilità a termini di Legge e comunque almeno fino a collaudo generale.

16. I danni di qualunque genere causati dal personale dell'Impresa, o comunque da essa dipendenti, qualora non risarciti in tempo debito, possono a giudizio insindacabile dell'AnconAmbiente, essere liquidati direttamente dalla stessa che si rivale sui compensi dovuti all'Impresa e nelle altre forme che ritenga opportune.

17. Sono a carico dell'AnconAmbiente solo i danni con le conseguenti demolizioni programmate e inevitabili di qualsiasi tipo, non imputabili cioè a colpa o negligenza dell'Impresa, ma propri dell'opera da eseguire e quindi prevedibili.

18. Nel caso in cui prima dell'inizio delle opere, l'Appaltatore verifichi la possibilità di arrecare danni a opere o proprietà di terzi esistenti, deve darne avviso all'AnconAmbiente, indicando anche la loro entità presumibile, prima dell'inizio delle opere. Alle opere stesse non potrà essere dato corso senza aver ottenuto benestare scritto dall'AnconAmbiente. L'AnconAmbiente può rifiutare di assumersi l'onere del risarcimento per danni, che sono quindi a carico dell'Impresa, o di riconoscere danni di maggiore entità di quella segnalata, riservandosi, in ogni caso, il diritto di trattare direttamente con terzi proprietari.

19. L'Appaltatore, quando si verifica la condizione che la condotta in tubo corrugato passi in vicinanza di abitazioni dovrà produrre una documentazione fotografica dello stabile interessato prima dell'inizio dei lavori, e prendere tutti i provvedimenti del caso per evitare danni alla stessa, i quali risulteranno a totale carico dell'Impresa.

20. Le materie dello scavo, qualora possano essere utilizzate dietro ordine scritto della D.L., dovranno essere accumulate lateralmente ad esso in modo da non produrre intralci né ai lavori né al traffico, che non potrà essere interrotto; l'Impresa dovrà provvedere al trasporto alla discarica pubblica delle materie residue.

ART. 47 - RINTERRI PER LA COSTRUZIONE DI CONDOTTE

1. Il rinterro degli scavi dopo la posa delle tubazioni avverrà con la massima cura, secondo le indicazioni di progetto e riportate nelle singole voci di elenco prezzi unitari.

2. Il materiale pronto per il costipamento deve presentare in ogni punto la prescritta granulometria.

3. il rinterro sarà eseguito a strati di spessore non superiore a cm 25 e ciascuno strato dovrà essere innaffiato e costipato con la mazzaranga o con piastre vibranti, sia che si usi materiale arido nuovo fornito dall'Imprenditore sia che, dietro ordine scritto della D.L., venga riutilizzato lo stesso materiale proveniente dallo scavo.

4. Il costipamento di ciascuno strato deve essere eseguito sino ad ottenere:

- una densità in sito non inferiore al 98% della densità massima fornita dalla prova AASHO mod. (CNR 69/78);

- un modulo di deformazione Md determinato con prova di carico su piastra da 300 mm (norma CNR n. 146) non inferiore a 80 MN/m².

5. Ad una profondità da fissare, ma normalmente negli strati più alti del rinterro, circa 30 cm sotto il piano viabile, saranno da posare uno o più nastri segnalatori in polietilene.

6. L'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spesa alle ricariche che si rendessero necessarie a seguito degli assestamenti del materiale di riempimento; ciò anche dopo effettuata l'asfaltatura e sino all'emissione del **certificato di regolare esecuzione dei lavori**. Resta comunque fisso il periodo di garanzia del complesso delle opere richieste all'Imprenditore nell'art. Art. 24 - Cauzione definitiva del presente C.S.A.

ART. 48 OPERE IN CALCESTRUZZO

L'Appaltatore rimane unico e completo responsabile delle opere, per la qualità dei materiali e loro esecuzione; di conseguenza egli dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenza essi possano risultare.

l'Appaltatore è e rimane responsabile delle opere, per la loro esecuzione e la qualità dei materiali.

ART. 49 - LAVORI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI

Per le definizioni relative agli elementi costitutivi e funzionali dell'impianto in oggetto, resta inteso che viene fatto implicito riferimento a quelle stabilite dalle vigenti norme CEI ed UNI. Definizioni particolari, ove ritenuto necessario e utile, vengono espresse, in corrispondenza dei vari impianti, nei rispettivi articoli.

CAVIDOTTI - POZZETTI - BLOCCHI DI FONDAZIONI

a) Cavidotti

- Il taglio del tappetino bituminoso e dell'eventuale sottofondo in calcestruzzo dovrà avvenire mediante l'impiego di un tagliasfalto munito di martello idraulico con vanghetta.

Il taglio avrà una profondità minima di 25 cm e gli spazi del manto stradale non tagliato non dovranno superare in lunghezza il 50% del taglio effettuato con la vanghetta idraulica;

La D.L. potrà ordinare l'uso di tagliasfalto munito di disco diamantato.

- rimozione delle lastre in pietra per i tratti di marciapiede con pavimentazione a lastroni; - esecuzione dello scavo in trincea, con le dimensioni indicate nel disegno;

- fornitura e posa di tubazioni corrugata a sezione circolare, con diam. esterno da 63 a 110 mm per il passaggio dei cavi di energia;

Il cavidotto sarà contabilizzato in base alla sua lunghezza effettiva, misurata tra i fili esterni dei pozzetti che lo delimitano.

Pozzetti con chiusino in ghisa

- Formazione di platea in calcestruzzo dosato a 200 Kg di cemento tipo 325 per mc di impasto, con fori per il drenaggio dell'acqua;

- formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni e malta di cemento;

- conglobamento, nella muratura di mattoni, delle tubazioni in plastica interessate al pozzetto; sigillature con malta di cemento degli spazi tra muratura e tubo;

- formazione, all'interno del pozzetto, di rinzafo in malta di cemento grossolanamente liscio;

- fornitura e posa, su letto di malta di cemento, di chiusino in ghisa, completo di telaio, per traffico incontrollato, luce netta 50 x 50 cm, peso ca. 90 Kg, con scritta "SEMAFORI" sul coperchio;

- riempimento del vano residuo con materiale di risulta o con ghiaia naturale costipati; trasporto alla discarica del materiale eccedente.

E' consentita in alternativa l'esecuzione in calcestruzzo delle pareti laterali dei pozzetti interrati con chiusino in ghisa.

Pozzetto prefabbricato interrato

E' previsto l'impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati, comprendenti un elemento a cassa, con due fori di drenaggio, ed un coperchio removibile. Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato, avranno sulle pareti laterali la predisposizione per l'innesto dei tubi in plastica, costruita da zone circolari con parete a spessore ridotto.

Plinti monoblocchi per pali.

E' previsto l'impiego di plinti monoblocco prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso per palo di pubblica illuminazione con e senza sbraccio. Nel plinto dovranno essere ricavati: - un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti; - un foro disperdente alla base; - fori passacavi; - foro alloggiamento del palo; Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini in ghisa. I plinti devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della zona sismica (D.M. 14.01.2008) e devono essere certificati secondo le norme UNI NTC del 2008

Blocchi di fondazione dei pali.

- Formazione del blocco in calcestruzzo dosato a 250 Kg. di cemento tipo 325 per mc di impasto;
- esecuzione della nicchia per l'incastro del palo, con l'impiego di cassaforma;
- fornitura e posa, entro il blocco in calcestruzzo, di spezzone di tubazione in plastica del diametro esterno di 80 o di 100 mm per il passaggio dei cavi;
- riempimento eventuale dello scavo con materiale di risulta o con ghiaia naturale accuratamente costipata; trasporto alla discarica del materiale eccedente;
- sistemazione del cordolo in pietra eventualmente rimosso.

L'eventuale rimozione dei cordoli del marciapiede è compresa nell'esecuzione dello scavo del blocco. Il dimensionamento maggiore dei blocchi di fondazione rispetto alle misure indicate in progetto non darà luogo a nessun ulteriore compenso.

I plinti devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della zona sismica (D.M. 14.01.2008).